

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1268)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BELOTTI, BUZIO, CIFARELLI, COLLEONI, SEGNANA, DEL NERO, DE LEONI, VALSECCHI Athos, ZUGNO, NOE', LOMBARDI, CERAMI e PELIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1970

Disposizioni in materia di imposte di ricchezza mobile
delle categorie C/1 e C/2

ONOREVOLI SENATORI. — Tra gli obbiettivi della riforma tributaria, per la cui attuazione è in esame presso la Camera dei deputati il disegno di delega legislativa n. 1639, si pone in chiaro rilievo quello della perequazione, nell'ambito dell'imposizione diretta, del prelievo fiscale sui redditi mobiliari secondo la loro natura (redditi di capitale, redditi d'impresa, redditi artigianali e professionali, redditi di lavoro subordinato).

Nel quadro di tale disegno per una migliore e razionale redistribuzione del carico tributario, particolare attenzione va riservata ai più modesti redditi di lavoro autonomo e ai redditi dei lavoratori dipendenti, attualmente classificati, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, nelle categorie C/1 e C/2 ai sensi dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645.

Pur dovendosi riconoscere che la più adeguata e compiuta disciplina tributaria dei redditi di lavoro possa essere realizzata in sede di riforma tributaria, l'esigenza di un immediato alleggerimento della pressione fi-

scale sui redditi medesimi, avvertita ampiamente nel mondo del lavoro ed assunta dal Governo tra i suoi impegni programmatici, può essere soddisfatta nei limiti consentiti dalle attuali condizioni di rigidità del bilancio statale e dallo stretto margine di manovra che offre al presente lo strumento fiscale.

Si è anche vagliata la possibilità di stralciare dalla riforma tributaria la disciplina riguardante la tassazione dei redditi di lavoro subordinato per anticiparne l'applicazione al 1° gennaio 1971. L'attuazione si presenta difficoltosa, perchè con la sostituzione dell'imposta unica sul reddito delle persone fisiche alle imposte di ricchezza mobile, complementare e di famiglia si creerebbe disparità di trattamento con altre categorie di contribuenti (artigiani, piccoli commercianti), che dovrebbero scontare per lo stesso periodo d'imposta i tributi ora esistenti.

Inoltre i redditi dei lavoratori dipendenti non formerebbero più coacervo con gli altri cespiti ai fini delle imposte complementare e di famiglia, determinando un trattamento differenziato rispetto a quello di altri reddi-

tuari. Se è pienamente legittima nell'attuale sistema la discriminazione dei redditi secondo la fonte produttiva, per cui redditi delle varie categorie sono assoggettati ad un prelievo tributario diverso, non altrettanto potrebbe dirsi nel caso di anticipata applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti del soggetto passivo che possieda, oltre ai redditi di lavoro, redditi fondiari, di capitale o derivanti dall'esercizio di una attività industriale o commerciale. Infatti verrebbe meno la progressività della imposizione per il mancato coacervo dei redditi.

Il problema diventa ancor più complesso se viene esaminato sotto il riflesso della perdita immediata, che subirebbero lo Stato, le Regioni a statuto speciale e i Comuni in seguito alla riduzione del carico fiscale gravante sui redditi di lavoro, modificando l'attuale sistema di ripartizione del carico tributario. Tale perdita non potrebbe essere integrata nè con entrate sostitutive delle imposte di ricchezza mobile, complementare e di famiglia, nè con lo spostamento automatico, attraverso la meccanizzazione dei servizi e il funzionamento dell'anagrafe tributaria, della pressione tributaria su categorie di soggetti di maggiore capacità contributiva, diverse dai lavoratori dipendenti.

Il presente disegno di legge anticipa, sia pure con una certa graduazione, alcune direttive della riforma tributaria, e prevede, con norme che si inseriscono nell'ambito del sistema attualmente in vigore, un trattamento tributario più favorevole ai fini dell'imposta di ricchezza mobile per i redditi dei lavoratori dipendenti e, in misura più attenuata, per i redditi degli artigiani e delle minori imprese industriali e commerciali.

L'articolo 1, primo comma, del disegno di legge stabilisce l'elevazione dell'attuale quota esente di lire 240.000 a lire 600.000 annue per i redditi dei lavoratori dipendenti e a lire 300.000 per i redditi delle imprese artigiane e delle minori imprese industriali e commerciali classificati in categoria C/1.

Il secondo comma dell'articolo 1 disciplina, sulla base del principio già stabilito dalla norma preesistente e delle nuove franchigie, i casi di possesso da parte dello stesso

soggetto di redditi mobiliari di categorie diverse, facendo in modo che la quota esente sui redditi classificati in categoria B e C/1 resti consolidata sul limite stabilito per dette categorie.

L'articolo 2 armonizza le norme contenute nell'articolo 90 del testo unico n. 645, sull'applicazione delle aliquote di ricchezza mobile con quelle sulla elevazione delle quote esenti. L'armonizzazione è effettuata in modo da lasciare inalterati gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote. Di conseguenza l'effetto dell'elevazione delle quote esenti è contenuto nel primo scaglione di reddito.

Parimenti a quanto previsto per le quote esenti nei casi di concorrenza di redditi mobiliari di categorie diverse, viene disciplinata l'applicazione delle aliquote minime in presenza di redditi di categorie diverse posseduti dal medesimo soggetto, armonizzando le diverse misure delle quote esenti detraibili dai redditi secondo la loro classificazione e limitando il beneficio della detrazione nei confronti dei contribuenti che in aggiunta ai redditi di lavoro posseggono anche redditi alla cui produzione il fattore capitale è prevalente su quello del lavoro.

L'articolo 3, anticipando la direttiva contenuta al punto 5 dell'articolo 11 del disegno di delega per la riforma tributaria, estende il sistema della ritenuta d'acconto prevista dall'articolo 128 del citato testo unico del 1958 alle somme sotto qualsiasi forma corrisposte ai professionisti dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle persone giuridiche private e pubbliche, dalle società e dalle associazioni di ogni genere e dagli imprenditori commerciali. Non sono comprese le Amministrazioni dello Stato perchè le somme da esse corrisposte ai professionisti sono già assoggettate a ritenuta ai sensi dell'articolo 126 del testo unico n. 645.

L'articolo 4 stabilisce che l'addizionale straordinaria istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e prorogata con decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 27, è elevata da

dieci centesimi a quindici centesimi per ogni lira dei tributi indicati nel primo comma dello stesso articolo 80. Al fine di non gravare sui redditi più bassi dei lavoratori dipendenti e di non riassorbire ciò che vengono a beneficiare con l'elevazione della quota esente, dalla maggiorazione dell'addizionale è esclusa l'imposta di ricchezza mobile di categoria C/2 relativa alla parte di reddito fino a lire 2 milioni annui.

È prevista inoltre una più sensibile elevazione dell'addizionale — da dieci a venti centesimi per ogni lira di tributo — per i soggetti diversi da quelli tassabili in base a bilancio per la parte di reddito imponibile o valore che eccede lire dieci milioni. In tal modo la tassazione è più rispondente all'intento di perequare il prelievo nei confronti dei soggetti economicamente più dotati. Sono state escluse dall'assoggettività all'aliquota più elevata le società in quanto il prelievo avrebbe ulteriormente inciso sui costi di produzione.

L'articolo 5 è diretto a rendere più incisivo il regime sanzionatorio per i casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, in quanto le soprattasse stabilite dai primi commi degli articoli 243, 244 e 245 del testo unico del 1958, vengono elevate da un terzo a due terzi dell'ammontare delle imposte dovute nei casi di omessa o incompleta dichiarazione e della differenza tra l'imposta dovuta e quella corrispondente alla dichiarazione fatta nel caso di infedele dichiarazione.

Con il secondo comma dell'articolo 5 si procede alla soppressione della esimente contenuta nel terzo comma dell'articolo 245 che prevede l'inapplicabilità della soprat-

tassa quando la differenza di almeno un quarto tra il reddito imponibile dichiarato e quello definitivamente accertato dipende dalla indetraibilità di spese, passività ed oneri. Il lungo tempo trascorso dall'introduzione del sistema della dichiarazione verificata e la diffusa conoscenza in larghi strati della popolazione delle norme che regolano l'imposizione diretta consigliano la soppressione di tale disposizione che crea un beneficio per i contribuenti più economicamente dotati. L'abrogazione è dettata quindi da motivi di maggiore giustizia tributaria.

L'articolo 6, infine, stabilisce che le disposizioni previste dal disegno di legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971. Considerato che l'esercizio sociale di alcuni soggetti tassabili in base al bilancio non coincide con l'anno solare si prevede che l'applicazione dell'addizionale dovrà essere effettuata in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 31 dicembre 1970.

Dei benefici di legge si gioveranno oltre 10 milioni di lavoratori dipendenti e 950 mila artigiani e piccoli imprenditori.

La detassazione dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi delle imprese artigiane e delle minori imprese industriali e commerciali classificati in categoria C/1 comporta una perdita di imposta di 159,6 miliardi.

Le minori entrate saranno compensate da 20 miliardi per effetto della estensione della ritenuta d'acconto alle prestazioni professionali, da 138,9 miliardi per l'aumento dell'addizionale straordinaria dal 10 per cento al 15 per cento e per l'ulteriore elevazione dal 10 per cento al 20 per cento per la parte di reddito imponibile o valore dei soggetti non tassabili in base a bilancio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 89 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« *Articolo 89. (Quota esente).* — Dal reddito netto della categoria B delle persone fisiche e dal reddito netto della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti è detratta una quota esente di lire 240.000 annue. Dagli altri redditi netti della categoria C/1 è detratta una quota di lire 300.000 annue. Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C/2 si applica una detrazione di lire 600.000 annue rapportata a ciascun periodo di paga.

Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti e della categoria B, la quota esente non può eccedere l'ammontare di lire 240 mila annue ed è imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/1 e B. Ove con i redditi di lavoro subordinato di categoria C/2 di ammontare inferiore a lire 300.000 annue concorrano redditi di categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e dei professionisti, la quota esente non può eccedere complessivamente le lire 300.000 annue ed è imputabile nell'ordine ai redditi di categoria C/2 e C/1. Ove con i redditi di lavoro subordinato di categoria C/2 e con i redditi di categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e dei professionisti, i quali, da soli o cumulati, non superano l'ammontare di lire 240 mila annue, concorrano altri redditi della categoria C/1 e redditi della categoria B, la quota esente non può eccedere le lire 240 mila annue ed è imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/2, C/1 e B.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le indennità di anzianità e di previdenza dovute per legge o per contratto collettivo di lavoro quando l'importo non sia superiore ad un milione di lire.

La detrazione di lire 240.000 si applica anche ai redditi delle società non costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata ed a quelli delle cooperative comunque costituite.

Per le indennità di anzianità e di previdenza corrisposte una volta tanto, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, la quota esente è di lire 40.000 per ogni anno di servizio prestato ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sostituito dall'articolo 4 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, e il terzo comma dello stesso articolo, sono sostituiti dai seguenti:

« Le aliquote sono ridotte alla metà per le prime 720.000 lire dei redditi imponibili della categoria B delle persone fisiche e dei soggetti indicati nel quarto comma dell'articolo precedente e dei redditi imponibili della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti. Per i redditi imponibili di categoria C/1 diversi da quelli degli artisti e dei professionisti la riduzione si applica sulle prime 660.000 lire annue. Per i redditi di lavoro subordinato la riduzione si applica in ragione di lire 360.000 annue rapportate a ciascun periodo di paga, ovvero, se i redditi sono costituiti da indennità di anzianità e di previdenza, sull'ammontare corrispondente a lire 60.000 per ogni anno di servizio prestato.

Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti e della categoria B, la riduzione non può applicarsi su un ammontare complessivo eccedente lire 720.000 annue da imputarsi nell'ordine ai redditi delle categorie C/1 e B. Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e professionisti, di ammontare inferiore a lire 660.000 e della categoria B, la riduzione non può applicarsi su un ammontare imponibile complessivo eccedente lire 660.000 annue ed

è imputabile nell'ordine ai redditi imponibili di categoria C/1 e B. Ove con i redditi imponibili di lavoro subordinato di ammontare inferiore a lire 360.000 annue concorrono redditi di categorie diverse, la riduzione dell'aliquota non può applicarsi su un ammontare imponibile complessivo eccedente lire 360.000 annue ed è imputabile nell'ordine ai redditi imponibili di categoria C/2, C/1 e B ».

Art. 3.

All'articolo 128, primo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:

« Le regioni, le province, i comuni, le persone giuridiche private e pubbliche, le società e le associazioni di ogni genere e gli imprenditori commerciali debbono operare una ritenuta nella misura dell'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal soggetto percipiente, sui due terzi delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte per prestazioni professionali ».

Art. 4.

L'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e prorogata con decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 27, è elevata dalla misura di centesimi dieci a quella di centesimi quindici per ogni lira dei tributi indicati nel primo comma del medesimo articolo 80.

Per i redditi di lavoro subordinato la maggiorazione di centesimi cinque dell'addizionale è applicata sull'imposta di ricchezza mobile di categoria C/2 relativa alla parte di reddito imponibile superiore a lire 2 milioni fino a lire 10 milioni.

Per i tributi dovuti dai soggetti non tassabili in base a bilancio sulla parte di red-

dito imponibile o di valore che eccede lire 10 milioni l'addizionale è elevata da centesimi dieci a centesimi venti.

Art. 5.

Le soprattasse previste dal primo comma dell'articolo 243, dal primo comma dell'articolo 244 e dal primo comma dell'articolo 245 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per i casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, sono elevate da un terzo a due terzi.

Il terzo comma dell'articolo 245 del predetto testo unico, nel testo integrato dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1965, numero 495, è abrogato.

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio, l'addizionale di cui al precedente articolo 4 si applica anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 31 dicembre 1970.